



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 74 del 22/05/2009

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA 24 marzo 2009, n. 153

L.R. n. 11/01 - Procedura di Valutazione Impatto Ambientale - Impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili "biomasse" nel Comune di Fragagnano (Ta) - Proponente: Setrif S.r.l.

L'anno 2009 addì 24 del mese di Marzo in Modugno (Ba), presso il Servizio Ecologia,

IL DIRIGENTE

Ing. Antonello ANTONICELLI, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A. e Politiche Energetiche, ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 10227 del 31.08.2006, la Setrif S.r.l. con sede legale alla c.da Refrigerio, s.n. - Ostuni (Br) -, nella persona del suo legale rappresentante richiedeva, ai sensi della L.R. n.11/01, la pronuncia di compatibilità ambientale per l'impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili "biomasse" nel Comune di Fragagnano (Ta), già oggetto di procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A., conclusasi con Determinazione del Settore Ecologia n. 10 del 23.01.2005 che aveva assoggettato il predetto impianto a Valutazione di Impatto Ambientale.

Alla predetta nota allegava:

? Relazione esplicativa in risposta alla determinazione del Settore Ecologia n. 10 del 23.01.05;

? Studio di Impatto Ambientale con allegati;

? Documentazione su supporto magnetico;

- con nota prot. n. 11088 del 27.09.2006, il Servizio Ecologia invitava la società proponente a trasmettere gli elaborati concernenti l'intervento proposto alle amministrazioni interessate (Comune di Fragagnano e Provincia di Taranto) ed a provvedere al deposito ed alla pubblicazione dell'annuncio dell'avvenuto deposito dello studio di impatto ambientale così come disposto dall'art. 11, commi 1 e 2, L.R. n. 11/2001. Con la stessa nota invitava il Comune e la Provincia interessati ad esprimere il parere di competenza, ai sensi dell'art. 11, comma 4, della predetta L.R.

Le pubblicazioni di rito venivano effettuate dalla proponente sul quotidiano nazionale "Avvenire", sul quotidiano locale "PUGLIA" e sul B.U.R.P. n. 138, tutti datati 26.10.2006;

- con nota pervenuta il 24.11.2006 ed acquisita al prot. n. 14224 del 28.11.2006, il Comitato per la Salvaguardia dell'Ambiente di Fragagnano trasmetteva osservazioni relativamente all'impianto in argomento;

- con nota prot. n. 14973 del 21.12.2006 il Servizio Ecologia trasmetteva le sopra esplicitate

osservazioni alla società istante, "...con invito a presentare controdeduzioni in merito, ai sensi dell'art. 12, comma 3, della L.R. n. 11/01...";

- con nota datata 24.11.2006, acquisita al prot. n. 15388 del 21.12.2006, l'Associazione Legambiente della Provincia di Taranto trasmetteva osservazioni allo Studio di Impatto Ambientale relativo all'opera proposta. Con nota prot. n. 1561 del 25.01.2007 anche queste osservazioni venivano trasmesse alla proponente per le controdeduzioni previste dalla normativa in vigore;

- con nota acquisita al prot. n. 6576 del 23.04.2007 il Comune di Fragagnano - Ufficio Tecnico - IV Settore Urbanistica e Territorio: "...Visti gli elaborati progettuali...Visto lo Studio di Impatto Ambientale...Valutato gli stessi, in questa fase, solo relativamente alla localizzazione dell'impianto proposto ed alla situazione vincolistica ambientale ed urbanistica dell'area interessata ubicata in località Palombella al foglio 22 particelle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 estesa per circa 7,00 ha; Rilevato che l'area non è sottoposta ad alcun tipo di vincolo; Atteso che l'Amministrazione Comunale già nella prima fase di verifica di assoggettabilità a procedura di V.I.A. ha dato massima pubblicità ed informazione ai cittadini mediante: Riunione dei Capigruppo Consiliari...riunioni di maggioranza..., sottoscrizione del protocollo di intesa tra il Sindaco di Fragagnano ed il rappresentante legale della ditta Setrif, seduta di Consiglio Comunale dalla quale è scaturita la Delibera di Consiglio n. 9 del 30.06.2005 affissa all'albo pretorio nei termini di legge dall'08.07.2005 al 23.07.2005 senza opposizioni, assemblea pubblica del 04.08.2005; Visto che dalla data di espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità ad oggi, nulla è cambiato dal punto di vista ambientale; Atteso che nell'ambito della procedura di V.I.A. questa Amministrazione ha dato pubblicità mediante affissione all'Albo Pretorio dal 20.10.2006 al 20.11.2006...; Atteso che successivamente al periodo di pubblicazione sono pervenute n. 2...osservazioni e precisamente in data 30.novembre 2006 ...da parte di Legambiente...da parte del Comitato per la Salvaguardia dell'Ambiente di Fragagnano, si esprime parere favorevole alla realizzazione dell'impianto ai sensi del comma 4 dell'art. 11 della L.R. N. 11/2001 riservandosi di esprimere parere dal punto di vista edilizio nella fase successiva alla richiesta di permesso di costruire...";

- con nota acquisita al prot. n. 2077 dell'08.02.2007 la Setrif S.r.l. trasmetteva le controdeduzioni alle osservazioni presentate dalle associazioni ambientaliste sopra indicate;

- con nota acquisita al prot. n. 6673 del 23.04.2007 la proponente trasmetteva unicamente al Servizio scrivente n. 2 copie del progetto tecnico e n. 2 copie dell'analisi costi/benefici;

- con nota acquisita al prot. n. 9373 del 12.06.2007, il Comune di Fragagnano, nella persona del Sindaco, comunicava che: "...è in itinere un procedimento di V.I.A. richiesto da Codesto Settore Ecologia ai sensi della L.R. N. 11/2001; che il Comune di Fragagnano ha trasmesso la Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 30.06.2005 in cui era espresso parere in fase di procedura di assoggettabilità di V.I.A.; che il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio di questo Comune con nota n. 2079 del 21.03.07 è da intendersi esclusivamente dal punto di vista procedurale in quanto non c'è stata una ulteriore espressione del Consiglio Comunale nell'ambito del procedimento di V.I.A.; che nell'ambito del procedimento V.I.A. in atto, sono giunte varie ed argomentate osservazioni, da parte del Comitato per la salvaguardia dell'Ambiente di Fragagnano e da Legambiente, in data 30.11.2006 in cui evidenziano numerose problematiche relative al progetto; che è volontà di questa Amministrazione approfondire le tematiche tecnico-ambientali connesse alla realizzazione di tale impianto al fine di salvaguardare la salute pubblica ed esprimere il proprio motivato parere nel procedimento V.I.A. in attuazione. Per quanto innanzi,...si richiede la convocazione di una istruttoria pubblica o la partecipazione al contraddittorio del procedimento di V.I.A., allo scopo di esprimere in tale

sede il definitivo parere di questa Amministrazione. Inoltre, nelle more della partecipazione alla conferenza di servizi nell'ambito del procedimento V.I.A., il parere del Comune è da intendersi di non accoglimento alla proposta di realizzazione dell'impianto;

- con nota prot n. 29369 del 19.06.07, acquisita al prot. n. 10999 del 03.07.2007, la Provincia di Taranto - Settore Ecologia ed Ambiente - Vigilanza Ambientale - nel rilevare l'assenza di elaborati grafici, comunicava che: "...la pratica è stata all'esame del Comitato Tecnico Provinciale - Verb. N. 70/2007 - che si riservava di esprimere il proprio parere a seguito dell'acquisizione e valutazione della documentazione grafica mancante ed inoltre: "si rileva l'assenza di uno studio approfondito sia di dati epidemiologici riferiti alla zona in cui sorgerà l'impianto, delle emissioni in atmosfera dei prodotti fuoriusciti dal camino, tali da poter influire in maniera negativa (eventualmente) sul carico inquinanti di fondo dell'area interessata. Non è ancora presente uno studio approfondito della ricaduta degli eventuali inquinanti sui terreni agricoli circostanti e sulle produzioni degli stessi (ortaggi, frutta, ecc.)". Pertanto, con la presente si chiede ...di integrare la documentazione in atti con quanto sopra evidenziato...";

- con nota acquisita al prot n. 14743 del 25.09. 2007 il Sindaco del Comune di Fragagnano trasmetteva la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 19.09.2007 con la quale "ha deliberato,tra l'altro, di approvare l'allegata relazione, salva la formalizzazione tecnica presentata dalla d.ssa Maria Todaro in esecuzione della determinazione del responsabile del servizio n. 108 del 09.08.07, dando atto che con l'approvazione della stessa relazione, questa Amministrazione esprime, sulla realizzazione del citato progetto presentato dalla Setrif S.r.l., salva la formalizzazione ed adozione dell'atto definitivo, un sostanziale diniego per le ragioni contenute nella detta relazione". Inoltre si richiede, come già fatto con precedente nota...la convocazione di una istruttoria pubblica o la partecipazione al contraddittorio del procedimento di V.I.A., allo scopo di esprimere anche in tale de il definitivo parere di questa Amministrazione...".

Dalla predetta Deliberazione n. 31/07 si evince che tra le numerose censure evidenziate nella relazione della d.ssa Todaro, emergono in particolare:

"...A - nel merito:

? che la disponibilità di biomasse nel territorio di Taranto e in quello di Brindisi non è assolutamente in grado di far fronte alle esigenze delle centrali in esercizio ed in fase autorizzativi;

? che vi è un'assenza completa di una valutazione di reali alternative localizzative dell'impianto;

? che lo studio condotto per disponibilità delle biomasse è puramente teorico e non tiene conto della presenza di altri impianti che usano le biomasse;

? che non vi è nessun serio studio del sistema viario;

? che è carente lo studio sulla dispersione degli inquinanti;

? che non esiste alcuno studio dell'impatto visivo dell'impianto né sono stati valutati gli impatti cumulativi anche in considerazione di altre attività insistenti nell'area in questione;

B - nel diritto:

? in violazione dell'art. 8, comma f, L.R. N. 11/01 non è stata condotta alcuna analisi economica di costi e benefici;

? Il progetto è in contrasto con i criteri generali previsti dall'allegato A, punto 2 della Direttiva della Regione Puglia approvata con deliberazione G.R. 716 del 31.05.2005 in applicazione del D. Lgs. N. 387/2003;

? lo studio degli impatti ambientali (con particolare riferimento alle emissioni in atmosfera), economici e sanitari è inattendibile così violando l'art. 8, comma i, della L.R N. 11/01...";

- con nota prot. n. 17755 del 26.11.2007 il Servizio Ecologia comunicava alla proponente che il Comitato

Reg.le di V.I.A. nella seduta del 07.11.2007, esaminata la documentazione progettuale pervenuta, aveva rilevato quanto segue: “...

? per la localizzazione della centrale, secondo la Deliberazione della Giunta Regionale 31 maggio 2005, n. 716 che definisce i criteri generali per il corretto inserimento sul territorio regionale delle centrali termoelettriche da fonti rinnovabili, sarebbe da preferirsi un'area industriale esistente;

? l'area di intervento, come riportato nella relazione a firma della dottoressa Maria Todaro, acquisita dal Consiglio Comunale di Fragagnano con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 19.09.2007, “è stata soggetta, da uno svariato numero di anni ad intensi stress ambientali...ma al contempo, conserva una forte vocazione per l'agricoltura di pregio...”;

? agli atti non risulta alcuna opportunità di utilizzo di energia termica cogenerata come invece esplicitamente nella Deliberazione della Giunta Regionale del 31 maggio 2005, n. 716;

? la disponibilità di biomasse per l'alimentazione della centrale prospettata dagli estensori del SIA non è dimostrata analiticamente essendo basata esclusivamente su presupposti teorici, dati biografici e stime non rapportate alla realtà territoriale in cui ricade l'area di intervento;

? la centrale secondo quanto riportato in progetto, si configura come un impianto di recupero di energia anche da rifiuti non pericolosi non rispondenti alla definizione di biomassa dei quali si effettuerebbe la messa in riserva e tra i quali compare anche il codice CER 191207, riportato nell'elenco di rifiuti non pericolosi che la ditta proponente chiede di utilizzare (pag. 7 e 8 della Relazione Tecnica Generale), che non risulta neanche idoneo all'utilizzo come combustibile (sub allegato 1 dell'Allegato 2 del D.M. del 5 febbraio 1998 “Norme tecniche per l'utilizzazione dei rifiuti non pericolosi come combustibili o come altro mezzo per produrre energia”);

? le scelte progettuali adottate non appaiono sempre mirate alla riduzione degli impatti negativi sull'ambiente (si pensi ad esempio alla grande estensione delle aree impermeabili ed alla conseguente notevole produzione di acque di dilavamento o alle scelte progettuali del tutto insufficienti al fine di limitare gli impatti connessi alla dispersione di polveri, alla produzione di percolato, alla emissione di odori, ecc...);

? le scelte progettuali per il trattamento delle acque meteoriche non appare ben definito: il trattamento di quelle di prima pioggia soprattutto in relazione al flusso dei mezzi e degli eventuali percolamenti;

? per ciò che concerne il regime anemologico ed i conseguenti impatti per fumi ed odori si riscontra che:

- la perimetrazione del centro abitato di Fragagnano è al di sotto dei 2,5 Km dichiarati con una distanza di effettivi 4,400 Km;
- in relazione al punto precedente non appaiono sufficienti i grafici allegati allo studio anemologico che devono essere contestualizzati su ortofoto aggiornata;
- analogamente andrebbero riportati su scala di maggiore dettaglio e di migliore lettura lo studio di ricaduta dal camino;

? nello SIA si elenca quanto richiesto dalla L.R. 11\2001 e s.m.i. ai fini della VIA omettendo di citare il punto e) relativo alla “esposizione della scelta compiuta illustrando soluzioni alternative possibili di localizzazione e di intervento, compresa quella di non realizzare l'opera o l'intervento”;

? si riscontrano affermazioni contraddittorie sulla destinazione dell'area nello stesso SIA che a pag. 7 è di tipo industriale, mentre a pag. 56 risulta agricola.

Sulla base dei presupposti sopra espressi il Comitato, dopo ampia discussione, ritiene che sia necessario redigere apposito Studio di Impatto Ambientale che tenga conto di tutte le componenti sin qui esposte”.

Ciò stante il Servizio Ecologia invitava la proponente a trasmettere la documentazione integrativa a tutte le altre amministrazioni coinvolte nella procedura di V.I.A. ricordando che il parere richiesto rimaneva sospeso fino all’acquisizione degli elementi integrativi richiesti.

- con nota acquisita al prot. n. 15354 dell’08.10.2007 veniva notificato l’Atto di diffida e costituzione in mora con il quale veniva assegnato un termine di 30 gg. per assumere definitive determinazioni in ordine all’istanza presentata dalla Setrif S.r.l.;

- con nota prot. n. 15785 dell’11.10.2007 il Servizio Ecologia relativamente al predetto Atto di diffida e costituzione in mora comunicava all’istante, all’amministrazione provinciale di Taranto ed all’amministrazione comunale di Fragagnano: “...Si precisa per intanto che la pratica di che trattasi è stata assegnata al Comitato V.I.A. per le valutazioni di competenza in data 05.03.07; la Setrif con nota acquisita al prot. n. 6673 del 23.04.07 (oltre un mese dopo) trasmetteva “n. 2 copie del progetto tecnico e n. 2 copie dell’analisi costi-benefici”, atti indispensabili per le valutazioni di merito. Anche detti atti venivano portati all’attenzione del Comitato V.I.A.. Nella diffida poi, nel mentre vengono elencati alcuni pareri già espressi relativamente all’impianto, non viene precisato che l’Amministrazione Provinciale di Taranto con nota prot. n. 29369/07, acquisita al prot. n. 10999/07...aveva richiesto integrazioni documentali e da nessuna comunicazioni agli atti di questo Ufficio (né da parte della società né da parte della stessa Provincia di Taranto) risulta che la SETRIF abbia provveduto a trasmettere le integrazioni richieste. Viene ancora citato nella diffida un parere favorevole reso dal Comune di Fragagnano...ma nulla viene detto in merito alla successiva comunicazioni del Comune di Fragagnano a firma del Sindaco...che cita testualmente “il parere del Comune è da intendersi di non accoglimento alla proposta di realizzazione dell’impianto”. E ancora nulla viene detto nella diffida della nota prot. n. 14743/07 con cui il Comune di Fragagnano trasmetteva la deliberazione C.C. n. 31 del 19.09.2007 di sostanziale diniego per la realizzazione della predetta centrale elettrica. Si ritiene evidentemente comprensibile che questo Ufficio ha ritenuto doveroso portare tutti gli atti appena citati...all’attenzione del Comitato Regionale di V.I.A. per le dovute valutazioni propedeutiche all’espressione del parere finale che verrà espresso quanto prima dallo stesso Comitato...”;

- con nota acquisita al prot. n. 702 del 17.01.2008 il Comune di Fragagnano - Ufficio Tecnico - trasmetteva alla proponente e, per conoscenza anche al Servizio scrivente, copia della delibera di C.C. n. 42 del 19.11.2007 avente ad oggetto “Annullamento delibera C.C. N. 9 DEL 30.06.2005”;

- con nota acquisita al prot. n. 4239 dell’11.03.2008, trasmessa per conoscenza alla Provincia di Taranto - Settore Ecologia, la proponente, in riscontro alla richiesta di integrazioni prot. n. 17755/2007 in narrativa esplicitata, trasmetteva: “...

- Relazione integrativa in base alla richiesta prot. n 17755 del 26 del novembre 2007 - Regione Puglia - Assessorato all’ Ecologia;

- All. 1 - Relazione per la ricaduta al suolo degli inquinanti, rielaborata in base ai dati di vento dell’anno 2007;

- All. 2 - Studio agronomico sull’eventuale presenza di agricoltura di pregio nel territorio di Fragagnano-Lizzano-Sava;

- All. 3 - Report fotografico;

- Tav. 1 - Carta dell’uso del suolo aggiornata;

- TAVV. 2-17: sovrapposizioni del plume di ricaduta inquinanti su aerofotogrammetria di dettaglio,

calcolati in base ai venti elaborati per l'anno 2007 nell'area di Fragagnano...”;

- con nota acquisita pervenuta in data 03.06.2008 il Sindaco pro-tempore del Comune di Fragagnano evidenziava quanto segue: “...In data 03.12.2007 perveniva al Comune di Fragagnano una nota...nella quale venivano evidenziati alcuni rilievi mossi dal Comitato Reg.le di V.I.A. a seguito dell'esame del progetto, nella quale si comunicava alla proponente che si riteneva necessario “redigere apposito Studio di Impatto Ambientale che tenga conto delle componenti sin qui esposte”. Orbene si evidenzia: 1) che alla data odierna (3 giugno 2008) ossia alla scadenza dei 6 mesi dalla data di ricezione della nota, a questo Ente non è pervenuta alcuna documentazione integrativa...e quindi ai sensi del comma 6, art. 9 della L.R. n. 11/01 il procedimento è da intendersi estinto. 2) Appare procedura anomala il fatto che il Comitato V.I.A...sulla scorta dei numerosi rilievi evidenziati, anziché esprimere parere negativo, richieda un nuovo Studio di Impatto Ambientale...considerato che alcuni rilievi attendono specificatamente a delle scelte progettuali e quindi richiedono sostanziali variazioni al progetto...A seguito di tali rilievi di richiede a codesto...Ufficio la dichiarazione di estinzione del procedimento ...e, in subordine, di esprimere V.I.A. negativa in considerazione dei rilievi evidenziati dal comitato regionale di V.I.A. e di quanto manifestato dalla relazione della dott.ssa Maria Todaro fatta propria dal Consiglio Comunale di Fragagnano...”;

- con nota acquisita al prot. n. 17096 del 04.12.2008 il sindaco del Comune di Fragagnano comunicava che: “...Si è avuto notizia che il TAR Puglia Sezione di Bari...con sentenza n. 2044/08 emessa nell'ambito del ricorso RG 826/08 ha dichiarato illegittimo il silenzio serbato da codesta amministrazione regionale in ordine alla richiesta inoltrata dalla Setrif s.r.l. circa il pronunciamento sulla valutazione di impatto ambientale per la costruzione di un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili “biomasse”...In ordine alla vicenda. Lo scrivente Comune, ha assunto diverse e precise determinazioni che sono state trasmesse...Poiché il TAR:

- Nello stabilire la legittimità del silenzio ha assegnato a codesta amministrazione regionale il termine di giorni 30 per provvedere;
- Che come sancito dal TAR,, la richiesta della Setrif ...di cui vi è causa “presuppone una valutazione tecnico discrezionale dell'amministrazione regionale”;
- Che lo scrivente Comune su cui andrebbe ad essere allocata detta centrale ha già assunto precise determinazioni al riguardo...
- Che è diritto/dovere dello scrivente Comune partecipare alla decisione finale del procedimento de quo...CHIEDE che nel procedimento di cui all'istanza della società Setrif..siano tenute in conto le decisioni dello scrivente Comune...”le valutazioni tecnico discrezionali

- con nota prot. n. 17822 del 18.12.2008 il Servizio Ecologia indicava, ai sensi dell'art.14 della L.R. n. 11/01 e s.m.i., la Conferenza di Servizi per il giorno 30.12.2008, finalizzata all'acquisizione di intese, concessioni, autorizzazioni, pareri, nulla osta, assensi comunque denominati, di cui all'art. 9 Capo II della Legge 340/2000, relativamente all'impianto in argomento.

A detta Conferenza di Servizi venivano convocati, oltre alla società proponente ed ai componenti del Comitato Reg.le di V.I.A. istruttori della pratica in argomento, i seguenti enti: Amministrazione Provinciale - Settore Ecologia ed Ambiente - di Taranto, Sindaco e Dirigente dell'Ufficio Tecnico del Comune di Fragagnano, Assessorato Industria - Settore Industria - della Regione Puglia, i rappresentanti dell' Associazione Legambiente di Taranto e del Comitato per la Salvaguardia dell'ambiente di Fragagnano e, con nota prot. n. 17922 del 30.12.2008, veniva convocata anche l'ARPA Puglia - Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione dell'ambiente - Bari -;

Dal verbale della predetta Conferenza di Servizi, trasmesso agli enti convocati con nota prot. n. 60 dell'08.01.2009, risultava che: “...Preliminarmente i rappresentanti del Comune di Fragagnano

rappresentano che l'attuale amministrazione comunale ritiene improponibile la realizzazione di una centrale termoelettrica nello specifico sito individuato, tant'è che il Consiglio Comunale con provvedimento n. 31 del 19.09.2007 ha espresso il diniego per la realizzazione della centrale termoelettrica e con successivo provvedimento n. 42 del 19.10.2007 ha annullato la delibera di C.C. n. 9 del 30.05.2005 con la quale si era espresso parere favorevole alla realizzazione della centrale in discussione.

Gli stessi rappresentanti asseriscono di non aver ricevuto la documentazione progettuale richiesta con nota prot. n. 17755 del 26/11/2007 dal Comitato Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale, presso il Servizio Ecologia della Regione Puglia, relativamente all'impianto in discussione.

Prende la parola il dott. Masillo, rappresentante della società proponente, che dichiara di non aver consegnato le predette integrazioni al Comune di Fragagnano ed alla Provincia di Taranto, perché la Setrif S.r.l. era già in possesso dei pareri dei predetti enti.

Il Presidente richiama il contenuto della predetta nota prot. n. 17755/07 ed invita la Setrif S.r.l. a depositare con sollecitudine presso i predetti enti le integrazioni progettuali a suo tempo richieste, evidenziando che tali integrazioni, come esplicitato nella predetta nota 17755/2007, dovevano essere trasmesse a tutte le amministrazioni coinvolte nella procedura di VIA e che il rilascio del parere richiesto rimaneva sospeso fino all'acquisizione degli elementi integrativi richiesti che, per la loro entità, avrebbero potuto comportare variazioni significative al progetto stesso.

Proseguono i rappresentanti del Comune di Fragagnano richiamando i contenuti della nota protocollo comunale n. 8991 del 03.06.08, indirizzata al Servizio Ecologia, ed il particolare sulla richiesta avanzata dalla predetta amministrazione comunale sull'estinzione del procedimento in argomento ai sensi del comma 6, art. 9 della L.R. n.11/01.

Gli stessi fanno presente di non aver ricevuto riscontro a detta nota.

Il Presidente sottolinea che il procedimento non è estinguibile perché le integrazioni progettuali richieste sono pervenute al Servizio Ecologia e che con l'odierna Conferenza di Servizi si intende rendere il riscontro richiesto dalla predetta amministrazione comunale.

Il dott. Masillo precisa che gli elaborati progettuali e lo studio di impatto ambientale sono stati depositati nel 2006 oltre che all'amministrazione comunale di Fragagnano ed all'amministrazione provinciale di Taranto, anche all'Assessorato Industria e all'Assessorato Assetto del Territorio ed Urbanistica della Regione Puglia, all'Autorità di Bacino ATO Ta3 e, come era all'epoca, al Dipartimento di Taranto dell'Arpa Puglia.

Da detta documentazione si evince che la centrale proposta sarà a biomasse solide e vegetali, ed in particolare il dott. Masillo riferisce del progetto di coltivazione di una biomassa erborea denominata Energy Herbal Crops, coltura energetica avente caratteristiche di biocombustibile con importanti margini economici di coltivazione.

Il vicesindaco Dimaggio rileva inoltre che sulle stesse particelle interessate dall'intervento in argomento è stata richiesta compatibilità ambientale per l'apertura di una cava dalla ditta Beta Manduria.

Il Presidente assicura di verificare tale circostanza presso gli uffici competenti del Servizio Ecologia e nel contempo richiede al rappresentante comunale una visura catastale dalla quale si possa rilevare con esattezza tale circostanza ed alla società Setrif di fare chiarezza sui fogli e le particelle catastali interessate dalla centrale proposta.

A conclusione dell'odierna Conferenza di Servizi i rappresentanti del Comune di Fragagnano depositano copia della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 27.12.2008 contenente il parere contrario al progetto in discussione per le motivazioni esplicitate nella succitata deliberazione...

Le associazioni ambientaliste intervenute si riservano di esprimere il proprio parere dopo aver visionato e valutato le integrazioni progettuali che la società si impegna formalmente a depositare in tempi brevi, consegnando anche copia all'Arpa Puglia - Agenzia regionale per la Protezione Ambientale -, ora competente, nonché a depositare presso il Servizio Ecologia la relazione di controdeduzioni al Comune di Fragagnano circa la procedura di annullamento della delibera di parere favorevole n. 9 del 30.06.2005

ed elaborati esplicativi riguardo la coltura Herbal Crops.

Il Presidente quindi, al fine di definire in tempi brevi l'iter istruttorio di compatibilità ambientale avviato, concorda con gli enti intervenuti una successiva Conferenza di Servizi per il prossimo 12 gennaio 2008...”;

- con nota prot. n. 17938 del 30.12.2008 veniva trasmessa all'ARPA Puglia - Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione dell'ambiente - Bari - la documentazione amministrativa agli atti dell'Ufficio scrivente e relativa all'impianto in oggetto specificato;

- con nota pervenuta in data 05.01.2009 il proponente trasmetteva, a seguito delle determinazioni assunte in sede di Conferenza di Servizi del 30.12.2008, la seguente documentazione:

- ? Relazione di controdeduzioni di controdeduzioni al comune di Fragagnano in data 12 ottobre 2007 circa la procedura di annullamento della delibera di parere favorevole;

- ? CD di presentazione ECOSPARK S.p.A - HERBAL CROPS;

- ? Allegato 7 al S.I.A. che riporta una analisi tecnico-ambientale dei benefici di Herbal Crops;

Con successiva nota pervenuta in data 07.01.2009, acquisita al prot. n. 32 dell' 08.01.2009, il proponente trasmetteva inoltre un CD contenente tutti gli elaborati integrativi e le varie controdeduzioni a seguito delle intese intercorse in sede di Conferenza di Servizi del 30.12.2008;

- con nota prot. n. 59 dell'08.01.2009 il Servizio Ecologia, come da intese intercorse in sede di Conferenza di Servizi del 30.12.2008, nell'ambito delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale, indiceva Conferenza di Servizi per il giorno 12 gennaio 2009.

A detta Conferenza di Servizi venivano convocati, oltre alla società proponente ed ai componenti del Comitato Reg.le di V.I.A. istruttori della pratica in argomento, i seguenti enti: Amministrazione Provinciale - Settore Ecologia ed Ambiente - di Taranto, Sindaco e Dirigente dell'Ufficio Tecnico del Comune di Fragagnano, Assessorato Industria - Settore Industria - della Regione Puglia, i rappresentanti dell' associazione Legambiente di Taranto e del Comitato per la Salvaguardia dell'Ambiente di Fragagnano e l'ARPA Puglia - Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione dell'ambiente - Bari -;

- con nota prot. n. 137 del 09.01.2009 il Servizio Ecologia, facendo seguito al verbale della Conferenza di Servizi del 30.12.2008, richiedeva al Comune di Fragagnano il titolo di proprietà delle p.lle 1-2-3-4-5-6-13-14-15-16-17-18-19 del Fg. 22, nel NCT del comune di Fragagnano. Con la stessa nota si rappresentava l'esigenza che detta documentazione fosse consegnata, nell'ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, in sede di Conferenza di Servizi del 12.01.2009;

- con nota prot. n. 755 del 22.01.2009 il Servizio Ecologia trasmetteva il verbale della Conferenza di Servizi del 12.01.2009 agli enti convocati, integrato dalla documentazione depositata nella predetta sede agli atti del Servizio scrivente. A tale proposito l'Ufficio scrivente si riservava di trasmettere, appena disponibili in copia, gli elaborati "Ricettori sensibili" e "Relazione sulle criticità ambientali", allegati al parere del Comune di Fragagnano.

Dal verbale della Conferenza di servizi del 12.01.2008 si evinceva che: "...Il Comune di Fragagnano consegna una nota e relativi allegati dalla quale si evince che tutte le particelle risultano di proprietà della società Beta beneficiaria, tra l'altro, di una determinazione di valutazione di impatto ambientale favorevole per l'esercizio di una cava nelle aree oggetto di istanza da parte della Setrif.

La società allega il compromesso di vendita e la richiesta della società BETA di rinuncia rispetto alla richiesta di esercizio della cava. Alla luce della nota del Comune di Fragagnano e delle note della società, gli Uffici regionali si riservano la verifica in ordine alla validità dell'iter autorizzatorio fin qui posto

in essere e le determinazioni di conseguenza...Con riferimento alla richiesta di integrazioni della Provincia di Taranto, la società rappresenta che le integrazioni presentate in data 07 Gennaio 09 e marzo 08 sono esaustive unitamente ai contenuti della documentazione allegata allo S.I.A. e che comunque si riserva di valutare l'invio di ulteriore documentazione.

L' ARPA Puglia...rappresenta l'esigenza di confrontare con i valori di riferimento normativi gli studi delle eventuali ricadute al suolo delle sostanze inquinanti.

Si acquisisce in Conferenza di servizi il parere del comune di Fragagnano..sfavorevole alla realizzazione dell'impianto. Tale parere si basa, tra l'altro, sulla circostanza che la localizzazione della centrale è posta a qualche centinaio di metri da abitazioni periferiche, dalla discarica Vergine e da numerose cave presenti sul territorio, nonché a qualche chilometro dalla discarica Ecolevante, inoltre esprime la contrarietà della popolazione locale alla realizzazione della centrale...Legambiente dà parere sfavorevole.

L' Associazione spontanea Comitato Salvaguardia Ambiente Fragagnano, cittadini contrari alla realizzazione della centrale, consegna un nota...che ricalca le osservazioni già fatte dal Comune e Legambiente, il parere è sfavorevole.

I rappresentanti del Comitato Reg.le di V.I.A. si riservano ogni valutazione sulla documentazione acquisita e sui pareri resi. Rappresentano inoltre di dover verificare i vari strumenti di pianificazione, anche quelli sovraordinati già presenti sull'area. In particolare si richiama al PRAE...

L'ing. Antonicelli richiama la necessità di presentare le integrazioni richieste da ARPA e dalla Provincia di Taranto ai fini dell'acquisizione del parere di competenza. In tal senso si ribadisce la necessità che tutte le integrazioni vengano trasmesse da parte della società a tutti i soggetti presenti alla odierna Conferenza di Servizi.

Rappresenta inoltre che tutta la documentazione sarà riportata all'attenzione del Comitato V.I.A. per l'espressione del parere di competenza con ogni urgenza, attesa, tra l'altro, la sentenza del Tar Puglia che impone alla regione l'espressione del parere in tempi rapidi";

- con nota prot. n. 1309 del 30.01.2009 il Servizio Ecologia, facendo seguito alla prot. n. 755/2009, in narrativa esplicitata, e ad integrazione della documentazione trasmessa con il Verbale della Conferenza di Servizi del 12.01.2009, trasmetteva agli enti intervenuti gli elaborati "Ricettori sensibili" e "Relazione sulle criticità ambientali", allegati al parere del Comune di Fragagnano;

- con nota acquisita al prot. n. 1656 del 05.02.2009 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare - Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale -, a seguito dell'ordinanza TAR Puglia n. 217/08 comunicava l'avvenuta nomina del delegato commissario ad acta per la conclusione del procedimento V.I.A;

- con nota acquisita al prot. n. 1852 del 06.02.2009 la Provincia di Taranto - Settore Ecologia ed Ambiente - Vigilanza Ambientale - comunicava che da una lettura preliminare della integrazione documentale depositata dalla Setrif in data 07.01.09 rilevava la mancanza di informazioni più approfondite e puntuali in merito a quanto segue: "...

? cogenerazione: descrizione delle modalità, quantificazione del programmato rendimento e vantaggi economici e ambientali per l'immediato intorno e/o per il riutilizzo interno sin dall'avvio dell'impianto anche in assenza di utenze esterne;

? impatti odorigeni: non sono descritte le misure atte ad assicurare quanto stabilito dalla L.R. 7/99;

descrizione delle tecniche prescelte per prevenire le emissioni dell'impianto confrontandole con le migliori tecniche disponibili con espresso riferimento alla normativa nazionale e ai BAT Reference Documents comunitari,

descrizione degli impatti ambientali derivanti dalla eventuale dismissione dell'impianto e relativo piano

di ripristino ambientale...”;

? il Comitato Regionale per la V.I.A., nella seduta del 03.02.2009, valutate le integrazioni documentali e progettuali pervenute, rilevava quanto segue:

Il Comitato VIA, in data 07.11.2007, si era già espresso negativamente su alcuni aspetti particolari del progetto ritenendo, in generale, non esaustivo lo Studio di Impatto Ambientale presentato.

Tale parere venne comunicato alla Setrif s.r.l. dalla Regione Puglia - Assessorato all'Ecologia con nota prot. 17755 del 26.11.2007.

Successivamente con nota del 11.03.2008 prot. 4239 la Ditta inviava delle integrazioni e chiarimenti al suddetto parere del Comitato.

Presa visione della documentazione pervenuta e fornita dagli uffici si riscontra quanto di seguito riportato precisando che la relazione d'accompagnamento alle integrazioni lascia confermato lo SIA precedente ritenendolo sufficiente e non risolvendo, conseguentemente, le contraddizioni in esso contenute.

Punto 1)

La collocazione in zona industriale risulta sicuramente consona nell'ipotesi di un utilizzo corretto e sostenibile della tecnologia per una centrale elettrica da biomasse soprattutto, come nel caso in esame, se di natura vegetale legnosa.

Già da uno studio dell'ENEA del 2003 emergeva che:

- La scelta di siti in area PIP, quando definiti in particolari contesti territoriali, può risultare inadeguata per molti aspetti (ad esempio quando tali aree sono in prossimità di aree popolate sulle quali gli impatti come rumore, consumi d'acqua, traffico ecc. possono essere significativi); di contro, specie sul piano dello sviluppo, tale scelta può costituire il processo d'innescò e di traino per il decollo industriale e produttivo di dette aree (fornitura di energia elettrica, calore, vapore);
- Un sistema di produzione di energia elettrica ha come obiettivo la realizzazione di cicli termodinamici ad elevato rendimento al più basso costo d'investimento e d'esercizio, tenendo anche conto degli incentivi esistenti (CIP 6, certificati verdi). Anche con l'utilizzo di biomassa legnosa si tende a proporre impianti che abbiano una potenza elettrica superiore almeno a 10 MWe (molto piccola se si confronta con i moderni impianti turbogas in ciclo combinato da circa 400 MWe) per limitare il costo d'impianto per unità di potenza a limiti accettabili. Anche il rendimento termodinamico rimane per questa tipologia d'impianti molto basso, intorno al 25%, comportando di conseguenza una forte richiesta di legna, stimabile per una centrale da 10 MWe in circa 100.000 - 120.000 t/a (con un contenuto medio di umidità intorno al 35%).
- L'approvvigionamento di tali quantitativi non è sempre agevole, specie in un territorio ristretto quale può essere quello relativo ad una provincia italiana, perciò bisogna ricorrere a trasporti di media e lunga distanza. Qualora si proponessero, per motivi di contenimento di costi di realizzazione, impianti di potenza più elevata, ad esempio 40 MWe anche su due linee parallele, l'approvvigionamento deve fare ricorso a mercati molto ricchi di risorsa di residui dell'industria del legno (importazione, con trasporti via mare da migliaia di chilometri di distanza).
- Esempio per la Centrale di Stigliano:
approvvigionamento ipotizzato, in tonnellate, suddiviso per luogo di provenienza e %

Luogo t/anno* %

Puglia 70.000 35

Calabria 40.000 20

Ghana 50.000 25

I dati sono sempre riferiti ad una umidità media del 35%

- In sostanza il basso potere calorifico del legno 2500 - 3000 kcal/kg porta a considerare la scelta della produzione di energia elettrica con biomassa legnosa solo in contesti d'elevata produzione di residui forestali a distanze d'approvvigionamento intorno ai 100 km dalla centrale. Se i contesti produttivi sono diversi (per produzione, orografia, infrastrutture ecc.), l'utilizzo della biomassa legnosa è più opportuno orientarlo alla produzione di calore locale e vapore per eventuali realtà produttive del sito. Ciò in una logica integrata d'assetto e continua sorveglianza produttiva e protettiva (biomassa, attività ludiche, prevenzione incendi) del territorio.

Punto 2)

Non si può che concordare con le considerazioni riportate circa la diversità tra le "colture di pregio" della Regione Piemonte e le "colture vetero - tradizionali" della Regione Puglia se ne prende atto ma di questo ci dobbiamo accontentare per consentire il prosieguo dell'attività economica primaria.

Punto 3)

Quanto riportato nell'integrazione circa il recupero del calore è in accordo con quanto ribadito precedentemente al punto 1) e riportato anche nello studio dell'ENEA del 2003, però, è necessario che tale possibilità non rimanga una mera enunciazione e venga meglio dettagliata in termini tecnici e di reale fattibilità socio/economica.

Punto 4)

La realizzazione di un impianto di una centrale per la produzione d'energia elettrica anche se di potenza media, in ragione della tipologia adottata, comporta investimenti ed effetti sia in termini economici che territoriali (sociali ed ambientali) non trascurabili.

Pertanto, non è del tutto irragionevole il rilievo del Comitato VIA circa la necessità di una verifica puntuale della reperibilità delle biomasse in prossimità della centrale stessa.

Del resto molti studi di settore hanno acclarato che distanze superiori a 70/100 Km per l'approvvigionamento delle biomasse non renderebbero remunerativo l'impianto in termini di sostenibilità economica/ambientale soprattutto, come potrebbe accadere nel caso in esame, per la sola produzione di energia elettrica.

Analogamente, la semplice affermazione della disponibilità di 1.330 ettari di terreno per la coltivazione intensiva di una pianta destinata a produrre energia denominata Herbal Crops non risulta strettamente correlata al territorio destinato ad accogliere la coltura. Nello stesso elaborato relativo al progetto "Energy & Profit", l'iniziativa viene giustamente presentata nella sua genericità per promuoverne la validità su vasta scala per cui assume una diversa importanza la valutazione dell'impatto nel caso di coltivazione intensiva di biomassa su ampie estensioni di uno specifico territorio per ciò che potrebbe comportare una significativa modifica dei sistemi agricoli presenti.

Sarebbe bastato che nell'approfondito studio sulla qualità dell'agricoltura locale s'inserisse un'analisi analitica delle qualità del territorio interessato dalle colture per valutarne le condizioni e i possibili effetti dei sistemi di produzione intensivi di biomassa.

Punto 5)

Si prende atto delle correzioni e dei chiarimenti sui codici CER. Si precisa che il chiarimento richiesto attiene alla verifica indiretta circa la consapevolezza dell'istante circa le prerogative di sostenibilità economica dell'intervento nell'esclusivo interesse della collettività e della difesa del territorio.

Punto 6)

Le cosiddette “insinuazioni” nascono probabilmente perché per la relazione è stato necessario integrare “soprattutto nella risposta alla Provincia” una serie di spiegazioni.

Restano comunque in netta contraddizione le indicazioni tecniche relative all’altezza del camino che dai 24,60 mt. della relazione passa, più verosimilmente, ai 45,00 mt. degli elaborati grafici di progetto. La seconda ipotesi, quella riportata sugli elaborati tecnici, sembra più coerente con l’altezza dei fabbricati limitrofi che raggiungono i 32,00 per l’edificio caldaia.

Risulta evidente che se effettivamente il camino raggiunge i 45,00 mt di altezza cambia totalmente lo studio del modello di diffusione in atmosfera degli inquinanti.

Anche per le aree di stoccaggio e per il sistema di scarico delle biomasse mancano gli elementi di riscontro di quanto riportato nelle relazioni e nello SIA.

Dalla relazione si evince che l’impianto è dotato di due zone di stoccaggio per il rifiuto/biomassa da utilizzare come combustibile e di queste la maggiore è all’aperto e senza alcuna protezione l’altra è ubicata in un capannone (in leggera depressione) di più modeste dimensioni, pari al 20 % della prima, dove viene depositata, in via prioritaria e/o per specifiche condizioni, la maggior parte delle varie tipologie di rifiuti/biomasse che potrebbero produrre cattivo odore.

Nella stessa relazione e nello SIA non appare univocamente definito in che modo s’intende prevenire la probabilità di emissioni maleodoranti nel caso venisse conferito un quantitativo superiore alla capienza del capannone destinato alle biomasse che producono effluenti maleodoranti.

Stessa indeterminatezza si riscontra per l’area di scarico delle biomasse di circa 400 mq posta all’aperto in prossimità del capannone di stoccaggio.

Nella relazione tecnica e nello SIA vengono trattati i sistemi di raccolta, stoccaggio e trattamento degli effluenti liquidi e solidi.

In particolare nella relazione tecnica viene specificato che:

- per gli effluenti liquidi si avranno acque da processi di rigenerazione delle resine di produzione dell’acqua demineralizzata, acque di condensa degli spurghi continui del ciclo e spurghi del generatore di vapore. A queste vanno aggiunte le acque dei piazzali di stoccaggio e scarico dei rifiuti/biomasse e dei piazzali in genere;
- per gli effluenti solidi si avranno “esclusivamente” ceneri e fanghi provenienti rispettivamente dal fondo del sistema di combustione e dalla separazione delle acque biologiche. Da aggiungere le polveri provenienti dalla depurazione dei fumi che verranno raccolte e smaltite con le ceneri.

Ma se per gli effluenti liquidi sono riportate generiche indicazioni di raccolta, smaltimento e/o trattamento, nulla è riportato sul destino finale degli effluenti solidi se non un vago smaltimento riportato nello SIA, tranne poi riscontrare sugli elaborati tecnici di progetto l’indicazione di un sistema di trattamento e stoccaggio ceneri a cui aggiungere, secondo la relazione, la polveri della depurazioni fumi.

Infine si rileva come lo stato dei luoghi non evidenzia con la dovuta e necessaria attenzione la conformazione del suolo nelle immediate vicinanze del sedime interessato dalla centrale che insiste su un fronte di scavo di parecchi metri di una cava, forse ancora in esercizio.

Punto 7)

Per ciò che concerne il trattamento delle acque meteoriche non si ritiene sufficiente il richiamo alla normativa vigente ma occorre un’indicazione tecnica specifica anche alla luce della possibile eventualità, anzi certezza, della miscelazione d’acque di piazzali dove vengono stoccati e/o scaricati i rifiuti/biomasse da utilizzare come combustibile della centrale.

Punto 8)

Lo studio anemologico presenta allo stato due carenze:

- la prima, di fondamentale importanza, la non univocità dell’altezza del camino tra le relazioni e gli elaborati grafici di progetto;

- la seconda che lo studio non è stato riportato su ortofoto aggiornata così come indicato nel precedente parere.

Punto 9)

Circa la scelta della localizzazione della centrale abbiamo a disposizione due diverse interpretazioni fornite dalla stessa Setrif s.r.l.: una riportata nelle integrazioni depositate presso gli uffici della Regione, l'altra riportata nelle controdeduzioni depositate presso il Comune di Fragagnano. Nella prima si tenta di dare un taglio più "ambientalista" alla questione, mentre nella seconda si riscontra maggiormente il piglio dell'imprenditore ma appare più aderente alla verità.

La Ditta asserisce di aver scelto l'area basandosi sui seguenti presupposti:

- assenza di vincoli

In realtà esiste un vincolo di destinazione d'uso del territorio apposto dalla Regione sulla vocazione del territorio per un ambito ben delineato e per una specifica attività economica. Difatti con il P.R.A.E. si è perimetrata un'area che interessa anche il sedime della centrale come bacino di completamento BC. Tant'è che proprio il sedime interessato dalla centrale insiste su un fronte di scavo di parecchi metri di una cava forse ancora in esercizio.

Si tratta, peraltro, di una destinazione di rilievo pubblicistico che imponeva una valutazione oltremodo approfondita in relazione alla scelta del sito, rendendo necessario un esame quanto mai accurato delle possibilità di localizzazione alternativa e assumendo rilievo nel contesto della formulazione della "opzione zero".

- distanza idonea dal centro abitato

come già accennato, tale circostanza è da verificare sulle emissioni ed agli odori che sono rispettivamente in relazione all'utilizzo dell'energia termica ed al sistema di scarico e stoccaggio dei rifiuti/biomasse. Inoltre, questo parametro andrebbe analizzato mediante la valutazione degli effetti cumulativi dell'area - cave, discariche, centrali ecc. -

- Ottima viabilità

tenendo presente le cave in esercizio della zona, la viabilità non presenta sezioni stradali tali da assorbire facilmente incrementi importanti di mezzi pesanti, circa 34 al giorno, oltre al traffico leggero per maestranze e piccoli fornitori. Previsione ottimistica che non tiene conto dell'eventualità di approvvigionamento di combustibile per la centrale da zone lontane e/o di grosse forniture in tempi ristretti (trasporto ferroviario, navale)

- abbondanza di terreni agricoli

dato supportato da soli elementi di rilevamento statistico ma non avvalorato da specifiche ricerche agronomiche di compatibilità delle colture intensive specifiche

- possibilità previste dalla Legge

l'apposizione di pubblico interesse per Legge non prescinde e non può prescindere dalle condizioni specifiche dell'area e dalla programmazione economica regionale e locale. L'interesse pubblico vige per l'intero territorio e va esercitato con le dovute cautele

punto 10)

per quanto ai punti precedenti la valutazione dell'opzione zero, che sostanzialmente significa realizzare l'impianto in altro sito, appare più che mai percorribile e necessaria sia in ordine alle caratteristiche del sito sia alle problematiche d'approvvigionamento delle biomasse.

Sotto il primo profilo, si richiama quanto evidenziato sub 9 circa l'inclusione del sito in un bacino di

completamento BC, con quanto ne consegue in ordine alla necessaria valutazione della compatibilità della localizzazione con la vocazione estrattiva del sito, di rilievo pubblicistico.

Inoltre, si rileva che l'area non risulta ancora nella disponibilità giuridica e materiale della proponente, titolare solo di un contratto preliminare condizionato (subordinato cioè ad una condizione non ancora avveratasi); anche per questo motivo, la formulazione di alternative localizzative, oltre che estremamente opportuna, non sarebbe risultata particolarmente onerosa per la proponente.

Per quanto sin qui esposto il Comitato non ritiene esaustive le integrazioni ed esprime parere sfavorevole alla realizzazione della centrale”.

- Ciò premesso, con nota acquisita prot. 1731 del 06.02.2009 il Servizio Ecologia, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/90, così come introdotto dall'art. 6 della Legge n. 15/2005, comunicava alla proponente che stava provvedendo ad adottare formale provvedimento con esito negativo del procedimento in oggetto specificato e che la stessa proponente aveva il diritto, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, di trasmettere per iscritto osservazioni, eventualmente corredate da documentazione;

? successivamente alla trasmissione della predetta nota prot. n. 1731/2009 agli atti del Servizio risultano le seguenti comunicazioni:

- con nota acquisita al prot. n. 1155 del 29.01.2009 l'Avvocatura della Regione Puglia trasmetteva l'ordinanza della prima sezione del TAR Bari n. 217/08;
- con nota prot. n. DSA-2009-004935 del 02.03.09, acquisita al prot. n. 2921 del 05.03.2009, il Commissario ad acta, presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale - richiedeva al Servizio Ecologia notizie sugli adempimenti relativi alla pratica in questione;
- con nota acquisita al prot. n. 3243 del 10.03.2009 l'ARPA Puglia - Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione dell'ambiente - Bari -, in esito all'esame della documentazione tecnica integrativa datata febbraio 2008 comunicava le seguenti considerazioni aggiuntive a quanto già espresso nella Conferenza di Servizi del 12.01.2009: “...

? Sono ritenute insufficienti le argomentazioni prodotte dalla...proponente per quanto attiene l'approvvigionamento in “filiera corta” delle biomasse vegetali. Il rinvio a sperimentazioni di colture o ad accordi preliminari con aziende agricole locali appaiono poco supportati e generici alla luce anche dello “Studio per la Valorizzazione energetica di biomasse agro forestali nella Regione Puglia (Ed. 2007)” effettuato dal Dipartimento PROGESA - Progettazione e Gestione dei Sistemi Agro Zootecnici e Forestali - dell'Università degli Studi di Bari che evidenzia per la Provincia di Taranto e province limitrofe una disponibilità insufficiente a sostenere la potenzialità di impianto. Le modalità di approvvigionamento della biomassa è vincolante, ai sensi dell'art. 2 della Legge Regionale del 21 ottobre 2008 n. 31, alla luce della ubicazione del sito industriale in terreno qualificato come agricolo nel PRG del Comune di Fragagnano;

? Lo “Studio mediante modello di diffusione atmosferica delle concentrazioni al suolo degli inquinanti prodotti” prodotto utilizza un software basato su modello Gaussiano che non considera la orografia della zona di insediamento né gli apporti di ulteriori sorgenti emissive presenti sul territorio di interesse, diversamente dai software che si basano su modelli Lagrangiani. Inoltre individuate le aree di ricaduta degli inquinanti attesi, le stesse dovrebbero essere qualificate mediante misurazioni ex ante per poter poi effettuare considerazioni sull'apporto dovuto al nuovo insediamento produttivo;

? La descrizione del sistema di abbattimento NOx mediante riduzione selettiva non catalitica...è generica mancando a corredo qualsiasi elemento dimensionale o prestazionale;

? La relazione di impatto acustico non qualifica tutti i possibili corpi ricettori in funzione della presenza antropica attesa né calcola, in corrispondenza degli stessi, il rispetto dei limiti di immissione assoluti come composizione dei valori di fondo misurati con quelli rivenienti dall'insediamento produttivo proposto, e degli eventuali limiti differenziali, in diurno e notturno ai sensi del D.P.C.M. 14/11/1997;

? Manca una relazione tecnica dell'impatto elettromagnetico atteso in funzione dei dati nominali della linea di collegamento con la cabina primaria dell'Ente Distributore con l'indicazione dei valori risultanti per il campo elettrico e magnetico per il rispetto dei limiti imposti dal DPCM 8 luglio 2003, con particolare riferimento a eventuali recettori sensibili e con l'indicazione della metodologia di calcolo delle fasce di rispetto prevista dal D.M. del 29.05.2008... Mancano altresì indicazioni planimetriche del tracciato e particolari costruttivi per valutarne l'impatto;

? Le possibilità di utilizzo della potenza termica cogenerata dall'impianto sono generiche, in quanto mancano indicazioni su possibili utilizzatori, a tutto discapito del rendimento globale della centrale;

? Mancano elaborati planimetrici e lay out di impianto che permettano di valutare appieno le modalità di stoccaggio e movimentazione dell'insediamento oltreché di esprimersi sulle dotazioni impiantistiche generali.

Per tutto quanto sopra riportato si comunica che mancando idonea documentazione tecnica che soddisfi i quesiti posti e che fornisca i docuti approfondimenti ed integrazioni a quella sin qui prodotta non può essere espresso parere favorevole alla realizzazione dell'impianto de quo...”,.

Successivamente, con nota prot. n. 3285 del 12.03.2009 il Servizio Ecologia trasmetteva la comunicazione dell'ARPA Puglia alla società proponente ed alle parti intervenute nelle conferenze di servizi in narrativa esplicitate;

• Con nota prot. n. 3319 il Servizio Ecologia, in riscontro alla nota prot. n. DSA-2009-004935 del 02.03.09, comunicava al Commissario ad acta di aver provveduto a notificare alla Setrif S.r.l. ed alle amministrazioni interessate, il preavviso di parere negativo di compatibilità ambientale e che si era in attesa di ricevere osservazioni nei termini previsti dall'art. 6 della Legge n. 15/2005;

? Ciò stante, considerato alla data del presente provvedimento non risultano pervenute le osservazioni di cui all'art. 10 bis della Legge 241/90, così come introdotto dall'art. 6 della Legge n. 15/2005, nei termini previsti dalla stessa norma, si ritiene di dover confermare il parere negativo di compatibilità ambientale espresso dal Comitato Reg.le di V.I.A. nella seduta del 03.02.2009

- Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;

- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;

- Vista la L.R. n. 11/2001;

- Vista la Legge n. 15/2005;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s. m. ed i.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

DETERMINA

- di esprimere, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 03.02.2009, parere sfavorevole alla compatibilità ambientale per la realizzazione per l'impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili "biomasse" nel Comune di Fragagnano (Ta), proposto dalla Setrif S.r.l. con sede legale alla c.da Refrigerio, s.n. - Ostuni (Br) -;
- Di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- Di far pubblicare, a cura del proponente, un estratto del presente provvedimento su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato, ai sensi dell'art. 13, comma 3, L.R. n. 11/2001;
- Di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- Di notificare il presente provvedimento alla Segreteria della G.R..

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente del Settore Ecologia, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il funzionario istruttore
Sig.ra C. Mafrica

Il Dirigente del Servizio
Ing. A. Antonicelli
